



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

Ordinanza n. 82 R.O. del 21/09/2016

IL SINDACO

VISTA:

la propria ordinanza n. 78 del 14.09.2016 qui richiamata per fare parte integrante e sostanziale della presente con la quale si disponeva la localizzazione, e momentanea destinazione d'uso, del piazzale annesso ai fabbricati del complesso ex Miroglio, sito in agro di Castellaneta sulla s.s. 7 per Taranto, di proprietà comunale, quale centro di raccolta comunale limitatamente alle seguenti frazioni: carta e cartone, ingombranti, vetro, plastica e lattine, per le ragioni meglio precisate in parte narrativa, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

PRESO ATTO:

che per mero errore di trascrizione non venivano indicati nelle frazioni conferibili presso il predetto Centro Comunale di raccolta i rifiuti elettrici ed elettronici (raee);

che anche per i rifiuti elettrici ed elettronici vi sono connotati di urgenza e indifferibilità tali da essere incompatibili con i tempi tecnici necessari per la definitiva autorizzazione del C.C.R. realizzato in Castellaneta Marina;

che l'avvio del "porta a porta", evidenzia l'importanza fondamentale dell'impianto in questione, anche e soprattutto per evitare conseguenti ingenti danni all'ambiente provocati dall'indiscriminato abbandono di rifiuti da parte dell'utenza;

DATO ATTO che il centro comunale di raccolta ha comunque una relevantissima utilità e necessità di interesse pubblico;

CONSIDERATO che per le ragioni indicate nella ordinanza n. 78/2016 integralmente qui richiamata, il Comune di Castellaneta deve valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall'art.191 del decreto legislativo 152/2006 per consentire la attività presso un centro comunale di raccolta con carattere di provvisorietà al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

VERIFICATO il ricorrere della situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed ambientale nel caso non venga dotato il sistema di gestione dei rifiuti di un essenziale supporto quale un centro comunale di raccolta;

CONSIDERATO che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico che viene in rilievo nel caso di specie rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex ad. 191 del D.Lgs. 152/2006 atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

VISTA la relazione tecnica allegata all'ordinanza n. 78/2016 quale necessario presupposto, che attesta l'idoneità del sito "complesso ex Miroglio" a diventare c.c.r. temporaneo;



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO

VISTO e applicato l'art. 191 del D.lgs. n. 03/0412006 n. 152 in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti;

VISTO e applicato l'art. 21 quinquies della L. n. 241/90, in materia di revoca di provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico;

VISTO il D.M. ambiente 08/04/08, parzialmente derogato, stante la temporaneità dell'intervento, ma comunque rispettato per garantire un elevato livello di tutela per la salute e l'ambiente;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le medesime esigenze di mantenere la localizzazione del centro di raccolta come indicato nell'ordinanza n. 78/2016 anche relativamente alle frazioni di raee non inseriti nel predetto atto per mero errore di trascrizione";

VISTO il D.Lgs. 267/2000

Ritenuta la propria competenza

ORDINA

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ad integrazione e parziale modifica dell'ordinanza n. 78 del 14.09.2016 di disporre la possibilità di conferimento presso il piazzale annesso ai fabbricati del complesso ex Miroglio, sito in agro di Castellaneta sulla s.s. 7 per Taranto, di proprietà comunale, anche per le frazioni di rifiuti elettrici ed elettronici (raee), sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

precisa

la durata della presente ordinanza è armonizzata a quella dell'ordinanza n. 78/2016 che integra e modifica limitatamente alla frazione relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici (raee);

dispone

la trasmissione, a norma dell'ad. 191 del D.Lgs. n. 152/06 a: Presidente del consiglio dei Ministri; al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Puglia e all'Autorità d'Ambito entro tre giorni dall'adozione;

precisa

altresì che avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al T.A.R. Puglia - sez. Lecce entro 60 giorni dalla notifica, o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Si dispone la notifica a:

ATI "Areasud Milano S.p.A. – Ercav s.r.l", che assumerà la gestione del CCR provvisorio secondo le disposizioni normative vigenti.

Il Sindaco
Avv. Giovanni Gugliotti